

LO STATO DI NECESSITÀ

Elementi di sintesi per il corso di
medicina legale di competenza
USMAF – Piano di Formazione 2012

LE CAUSE OGGETTIVE DI ESCLUSIONE DEL REATO

- Comunemente denominate anche CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE (o SCRIMINANTI), sono situazioni particolari nelle quali un fatto, che di regola è VIETATO, viene CONSENTITO dalla legge e, quindi, costituirebbe REATO, è imposto o consentito dalla legge e, quindi, non è antiggiuridico, rimanendo – in conseguenza – esente da pena

QUALI SONO

- 1 – IL CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO (articolo 50 c.p.)
- 2 – L’ESERCIZIO DI UN DIRITTO (articolo 51 c.p.) – il problema degli offendicoli
- 3 – L’ADEMPIMENTO DI UN DOVERE (articolo 51 c.p.; in via residuale, l’articolo 53 c.p. legittima, poi, L’USO DELLE ARMI)
- 4 – LA DIFESA LEGITTIMA (articolo 52 c.p.)
- 5 – LO STATO DI NECESSITÀ (articolo 54 c.p.)

Altre cause di esclusione, non codificate

- L'ATTIVITÀ SPORTIVA
- LE INFORMAZIONI COMMERCIALI
- IL TRATTAMENTO MEDICO
CHIRURGICO

IN PARTICOLARE – LO STATO DI NECESSITÀ

- Articolo 54 c.p.:
- *“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.*
- *Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.*
- *La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.”*

OSSERVAZIONI GENERALI

- *Necessitas non habet legem*
- *Un inquadramento: Conflitto di doveri – esempio: medico chiamato da più pazienti*
- *Un altro inquadramento: Equivalenza o comparazione di interessi in conflitto tra loro – esempio: il medico chiamato da più pazienti soccorrerà quello più grave*

LE SCELTE TRAGICHE

- **Contemporanea richiesta di mezzi terapeutici limitati, quali macchinari da rianimazione o organi da trapiantare**
- **I criteri sono: maggiore idoneità clinica e, a parità, maggior urgenza o priorità temporale della richiesta**

STRUTTURA DELLA FATTISPECIE

- 1 – Pericolo e situazione di necessità
- Lo stato di necessità postula l'immanenza di un pericolo grave alla persona, che non possa altrimenti evitarsi se non attraverso la commissione d'un illecito

SEGUE

- Il pericolo, cioè la costrizione a violare la legge, viene a mancare tutte le volte in cui, con altri mezzi, si possa ottenere quanto è indispensabile per evitare il danno.

SEGUE

- L'”indispensabile” non si verifica quando il soggetto possa sottrarsi alla costrizione a vilare la legge facendo ricorso all’Autorità cui va chiesta tutela (non è stata ritenuta operante la causa di giustificazione nel caso di un soggetto che riscuoteva il pizzo sotto minaccia da parte di un’associazione di stampo mafioso)

SEGUE

- 2 – Attualità del pericolo
- L'azione delittuosa deve essere compiuta in presenza di un pericolo “attuale”: pericolo presente quando il soggetto agisce ed imminenza del danno che ne possa derivare.

SEGUE

- Il pericolo dev'essere “individuato e circoscritto”, “incombente” al momento dell'azione, cioè precisamente delineato nel suo contenuto, oggetto ed effetti (non mera aspettativa di un pericolo eventuale e futuro, ancorché possibile o persino probabile, tipo: il timore di future rappresaglie)

SEGUE

- 3 – Inevitabilità del pericolo
- La causa non opera se c'è contributo causale del soggetto alla formazione del pericolo, in dipendenza di un comportamento doloso o anche solo colposo.

SEGUE

- 4 – Proporzioe tra pericolo e fatto
- Necessita una proporzionalità tra pericolo e fatto.
- Il caso di S. Anna di Stazzema (*)

SEGUE

- 5 – Danno grave alla persona
- Il danno grave temuto è alla vita e all'integrità fisica della persona, ma anche a beni attinenti alla personalità (esempio: libertà sotto diversi aspetti, onore, pudore)
- Il caso dell'evaso dal carcere per “mal di denti”

SEGUE

- 6 – Reato colposo
- Nel reato colposo lo stato di necessità non è causa di esclusione del reato (*rectius*: elemento oggettivo del), ma come causa di esclusione della colpa, eliminando l'elemento psicologico del reato

LA PROVA

- Incombe a chi chiede l'applicazione ed è soggetta a verifica rigorosa

CASISTICA

- Non è stata ritenuta configurata l'esimente (reato di sequestro di persona) nell'ipotesi in cui l'imputato aveva rapito, prelevandola a forza dalla sua abitazione con corda e manette, una ragazza per trasportarla presso un diverso domicilio, ove permaneva per quattro giorni, al fine di sottrarla alla dipendenza dalla cocaina....

...perché...

- ...in ragione degli articoli 32 e 13, comma quarto, Cost., che vietano, rispettivamente, i trattamenti sanitari obbligatori e le violenze fisiche o morali sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

CASISTICA

- È stata esclusa – ai sensi degli articoli 32, comma secondo, e 13 Cost, nonché 33 della legge n. 833 del 1978 – la possibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente

...perché...

- ...se questi è in grado di prestare il suo consenso e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità; ricorrendo queste condizioni, nessuna responsabilità è configurabile a carico del medico curante in ordine al decesso del paziente nolente (fattispecie nella quale il paziente, poi deceduto a causa di una emorragia epidurale, sottodurale e subaracnoidea, aveva rifiutato, dopo la caduta, di essere trasportato in ospedale e sottoposto ai necessari approfondimenti diagnostici).

CASISTICA

- In tema di guida senza patente, sussiste lo stato di necessità, come scriminante, quando non vi sia possibilità di ovviare altrimenti al pericolo. Pertanto, il conducente che guidi senza patente per chiamare un medico in soccorso di un ammalato, non può invocare l'esimente

.....

...perché...

- ...ove non sia dimostrata l'impossibilità (non la semplice difficoltà o scomodità) di ricorrere a mezzi leciti (per provvedere all'opera di soccorso) quali, ad esempio, la chiamata telefonica, l'uso di vetture da noleggio o il ricorso all'autovettura di un amico

CASISTICA

- Non ricorre lo stato di necessità per effetto della mera circostanza che un soggetto tossicodipendente versi in crisi d'astinenza....

...perché...

- ...trattandosi della conseguenza d'un atto di scelta libera e, quindi, evitabile, da parte dell'agente

CASISTICA

- Non può invocare lo stato di necessità colui che fornisce droga a un tossicomane in crisi acuta d'astinenza...

...perché...

- ...sia perché la crisi, di per sé, non costituisce imminente pericolo di vita, sia perché – al superamento della stessa – si presentano, come normali alternative, l'affidamento del tossicomane a un sanitario o il suo ricovero in un luogo di cura

CASISTICA

- Il timore di future rappresaglie, specie se non minacciate, non configura una situazione riconducibile allo stato di necessità...

...perché...

- ...esso postula, secondo il dato normativo, l'attualità del pericolo – e non anche un pericolo indeterminato nell'*an* e nel *quando* – e l'inevitabilità di esso

CASISTICA (*)

- Perché sussista la scriminante dello stato di necessità, prevista dall'art. 54 cod. pen., occorre che sia configurabile un rapporto di proporzionalità tra l'effettivo pericolo prospettato e il fatto commesso dall'imputato. (Applicando tale principio, la Suprema Corte ha escluso la operatività della scriminante nel caso della strage di Sant'Anna di Stazzema....)

...perché...

- ...rilevando che non vi era prova che il rifiuto di partecipare all'eccidio avrebbe avuto come inevitabile conseguenza l'uccisione di chi non aveva obbedito all'ordine, e affermando che la possibile prospettiva di punizioni disciplinari e di misure coercitive di altro tipo non poteva integrare l'esimente in quanto nel rapporto di misura tra i beni in conflitto difettava "ictu oculi" il suddetto requisito della proporzionalità)

CASISTICA

- Ai fini della sussistenza o meno del reato di violenza privata, la coazione deve ritenersi giustificata non solo quando ricorra una delle cause di giustificazione previste dagli artt. 51-54 cod. pen., ma anche quando la violenza o la minaccia sia adoperata per impedire l'esecuzione o la permanenza di un reato; invece, la violenza o la minaccia sono punibili se con esse si voglia costringere altri ad adempiere ad un dovere giuridico o ad astenersi da una condotta genericamente illecita o immorale. Però, anche nella prima ipotesi, quando cioè la coazione sia usata per impedire la commissione di un reato...

...perché...

- ...non può prescindersi da un criterio di proporzionalità tra il mezzo adoperato e il reato che si intendeva impedire. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, gli imputati, che armati di crick e spranghe di ferro avevano aggredito e ferito altri giovani di opposta fazione politica, avevano sostenuto che intendevano impedire la perpetrazione del reato di affissione di stampati al di fuori degli appositi spazi, contravvenzione peraltro depenalizzata)

ECCESSO COLPOSO DI CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE (ARTICOLO 55 C.P.)

- Articolo 55
- “Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”

OSSERVAZIONI

- Si tratta di ipotesi nelle quali esistono i presupposti della causa di giustificazione: un diritto, un dovere, un'aggressione ingiusta o una situazione di necessità, ma vengono oltrepassati i limiti stabiliti

SEGUE

- Sussistendo i presupposti della causa di giustificazione, occorre accertare l'inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'agredito. Inoltre occorre differenziare tra eccesso da errore di valutazione ed eccesso consapevole. Questa seconda ipotesi fa venir meno la scriminante

CIRCOSTANZE NON CONOSCIUTE O ERRONEAMENTE SUPPOSTE (articolo 59 c.p.)

- Articolo 59
- I. “Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.”
- IV. “Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”

OSSERVAZIONI

- L'ipotesi si verifica allorché le condizioni o situazioni di fatto che danno luogo alla causa di giustificazione non esistono, ma per errore sono ritenute esistenti. Deve risolversi in un vero e proprio errore sul fatto, nel senso che il soggetto deve ritenere di versare concretamente in una situazione di fatto che, se effettiva, renderebbe applicabile una causa di giustificazione.

L'ESTENSIONE AGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI

- L'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da <<stato di necessità>>, secondo la previsione dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli artt. 54 e 59 cod. pen., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione provocata da circostanze oggettive